



Comune di Bracciano

Regolamento per la gestione dei servizi cimiteriali e di polizia mortuaria comunali

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, in osservanza delle norme vigenti, i servizi cimiteriali e di polizia mortuaria di competenza comunale. In particolare:
 - i servizi riferiti alla gestione delle salme, dei cadaveri o di parte di essi;
 - la gestione e custodia dei cimiteri comunali e dei locali annessi;
 - la concessione di aree e di manufatti destinati alla sepoltura privata;
 - le disposizioni in materia di cremazione, dispersione e affidamento delle cenerie in generale, tutte le diverse attività connesse con la morte e la custodia delle salme e dei resti mortali, tenendo conto delle condizioni, delle esigenze locali e delle diverse sensibilità religiose e culturali dei singoli cittadini.
2. Il presente regolamento si applica ai servizi affidati in appalto/concessione a terzi, in quanto compatibili con il contratto di appalto/concessione.

Art. 2. Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco in qualità di ufficiale di governo e di autorità sanitaria locale e, per quanto di competenza, dai responsabili dei servizi cimiteriali ai sensi dell'articolo 107, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
2. Concorrono all'esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale l'Ufficiale dello Stato civile per le funzioni ad esso attribuite dalla legge e i responsabili delle aree che hanno competenze sulla materia cimiteriale e le manutenzioni dei cimiteri, secondo quanto indicato dal funzionigramma comunale e dal presente regolamento.
3. Fermi restando i poteri che le vigenti disposizioni di legge attribuiscono al Sindaco, al Consiglio comunale e all'ASL territorialmente competente, ove la gestione sia esternalizzata le attività funebri e cimiteriali del Comune sono svolte, per quanto previsto dal capitolato speciale, dall'affidatario del servizio di gestione dei cimiteri secondo le vigenti leggi e il presente regolamento.
4. L'autorizzazione al seppellimento è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato civile ai sensi dell'articolo 141 dell'Ordinamento dello Stato civile.
5. La verifica e l'accertamento delle entrate dei servizi cimiteriali spettano al responsabile dell'area che ne ha competenza in base all'assegnazione data dal Piano Esecutivo di Gestione. Al gestore dei servizi cimiteriali, ove esternalizzati, spetta il compito di verificare l'avvenuto pagamento delle tariffe per i servizi resi, a lui spettanti da capitolato speciale, segnalando l'eventuale mancato pagamento all'ufficio competente.
6. Ognuna delle aree competenti sui servizi cimiteriali, in ragione delle competenze indicate nell'organigramma comunale, dovrà inserire nel software dedicato le informazioni di propria competenza in ordine a tumulazioni, inumazioni, cremazioni, concessioni di manufatti e aree.

Art. 3. Responsabilità

1. Il soggetto gestore dei servizi cimiteriali cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme o non consentito.
2. Il soggetto gestore è tenuto a dare comunicazione ai preposti uffici comunali di eventuali situazioni di potenziale pericolo all'interno dei cimiteri.
3. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrì, ne risponde secondo quanto previsto dal Codice civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Art. 4. Diritto di sepoltura

1. Ai sensi dell'art. 50 del DPR 285/1990, hanno diritto ad essere seppelliti nei cimiteri del Comune di Bracciano, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, i cadaveri, i resti mortali, i resti ossei, le ceneri di:
 - a) persone morte nell'ambito del Comune, ovunque ne fosse in vita la residenza;
 - b) persone morte fuori del territorio comunale ma aventi in esso, in vita, la residenza;
 - c) persone non domiciliate né residenti in vita nel territorio comunale e morte fuori di esso, ma aventi diritto di seppellimento in sepoltura privata esistente nei cimiteri comunali;
 - d) persone morte fuori del territorio comunale ma che vi abbiano di fatto abitato durante la loro vita e fino alla data del decesso;
 - e) persone nate nel territorio comunale ma residenti, nel momento del decesso, fuori di esso;
 - f) i nati morti, i prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete ed i feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di vita intrauterina e che non siano stati dichiarati come nati morti ovvero, su richiesta dei genitori, i prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 285/1990;
2. Hanno pure diritto ad essere seppelliti nei cimiteri di Bracciano, limitatamente alla effettiva disponibilità di manufatti, i cadaveri, i resti mortali, i resti ossei, le ceneri di persone non residenti a Bracciano al momento del decesso a condizione che sia residente a Bracciano o sepolto nel cimitero comunale il coniuge o convivente (la convivenza dovrà risultare da formale attestazione di convivenza di fatto o da certificato di unione civile rilasciati dall'ufficio Anagrafe) o un parente di primo grado (genitore/figlio del defunto).

Art. 5. Facoltà di disporre della salma, dei funerali, delle epigrafi e degli altri atti di disposizione della salma, resti o ceneri

1. Nel disporre della salma, dei resti, dei funerali, del collocamento di epigrafi, di esumazioni e di ogni altro atto dispositivo sulla salma, sui resti o sulle ceneri ha la prevalenza la volontà del defunto, comunque espressa.
2. In mancanza, i familiari dispongono nel seguente ordine:
 - a) coniuge non legalmente divorziato;
 - b) convivente di fatto o unito civilmente (la convivenza dovrà risultare da formale attestazione di convivenza di fatto o da certificato di unione civile rilasciati dall'ufficio Anagrafe);
 - c) figli e genitori;
 - d) altri parenti secondo l'ordine e il grado e, a parità di grado, con precedenza per i parenti in linea diretta;
 - e) gli eredi istituiti, che dovranno comprovare la loro qualità con estratto del testamento.
3. Si presume che chi agisce per le disposizioni di cui sopra avanti al Comune e al soggetto gestore del servizio, per quanto di rispettiva competenza, abbia titolo che gli derivi dal presente articolo, fermo restando che eventuali controversie fra i soggetti di cui al comma secondo andranno risolte avanti l'autorità giudiziaria, lasciando del tutto estranei il Comune ed il soggetto gestore del servizio.

Art. 6. Servizi gratuiti e a pagamento

1. I servizi cimiteriali si qualificano come servizi onerosi a domanda individuale e sono, in via ordinaria, soggetti al pagamento della tariffa stabilita dall'Amministrazione comunale.
2. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e di seguito specificati:
 - a) il recupero ed il relativo trasporto delle salme accidentate o rinvenute sul territorio comunale disposto dall'autorità giudiziaria;
 - b) la deposizione delle ossa in ossario comune;
 - c) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
 - d) il trasporto, la fornitura del feretro e l'inumazione in campo comune o la cremazione dei cadaveri di persone residenti nel Comune di Bracciano indigenti, appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia assoluto disinteresse da parte dei familiari obbligati, ex art. 433 Codice Civile;
 - e) i trasporti indicati all'art. 12, co.4 del presente regolamento.
3. Lo stato di indigenza o appartenenza a famiglia bisognosa è dichiarato dai Servizi sociali del Comune.
4. La situazione di disinteresse da parte dei familiari si qualifica con l'assenza, permanente e non contraddetta, di comportamenti rivolti a provvedere alla sepoltura entro 3 giorni dal decesso. Qualora, successivamente al decesso o alla sepoltura, vengano individuati gli eredi o aventi causa del defunto le spese sostenute dal Comune sono considerate anticipazioni effettuate a norma dell'art. 2028 e seguenti del Codice Civile e devono essere da loro rimborsate.
5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo nonché alle disposizioni del presente regolamento che fanno riferimento al disinteresse da parte dei familiari, per dirittoel defunto si intendono il coniuge, gli ascendenti e i discendenti in linea retta e collaterali, con estensione agli affini, fino al 6° grado.
6. I costi relativi al tempo di permanenza delle salme depositate presso il deposito o l'obitorio dell'Ospedale, con cui il Comune ha stipulato apposita convenzione, richiesti dai familiari o da altri enti saranno ad essi addebitati secondo le tariffe della competente ASL.

Art. 7. Disposizioni diverse

1. Nei cimiteri è consentito l'ingresso ai soli pedoni. Essi dovranno tenere un contegno che non offenda il rispetto dovuto al luogo ed al culto dei morti
2. All'interno dei cimiteri sono vietati l'accattonaggio e la questua.
3. Nei cimiteri è vietata qualsiasi ripresa filmata o fotografica senza apposita autorizzazione dell'ufficio preposto.
4. Nell'interno dei cimiteri e nelle loro immediate vicinanze è vietata l'affissione di manifesti e tabelle di ogni genere che non siano quelle dell'Amministrazione, la distribuzione e l'esposizione di materiale pubblicitario l'offerta di servizi.

TITOLO II - NORME DI POLIZIA MORTUARIA

Art. 8. Osservazione dei cadaveri, depositi di osservazione e obitori

1. I depositi di osservazione e gli obitori possono essere istituiti dal Comune nell'ambito del cimitero o presso l'ospedale di Bracciano, a seguito di stipula di apposita convenzione tra il Comune e la ASL competente.
2. L'ammissione di salme nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata la Sindaco, dall'Autorità giudiziaria, dal Medico necroscopico ovvero dalla Pubblica autorità che ha richiesto l'intervento di recupero e trasporto. E' inoltre richiesta l'ammissione a richiesta dei familiari, nel rispetto della normativa vigente.
3. L'accesso e la eventuale permanenza di persone nel deposito di osservazione e nell'obitorio seguono le regole definite dalla ASL.

Art. 9. Feretri

1. Nessun cadavere può essere sepolto, se non chiuso in feretro avente le caratteristiche previste dalle vigenti leggi.

2. Il cadavere è collocato nel feretro rivestito con abiti o decentemente avvolto in lenzuola. Il cadavere destinato all'inumazione è rivestito con abiti o lenzuola di tessuto biodegradabile.
3. I feretri destinati all'inumazione devono essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (abete, pino, larice, ecc.) e preferibilmente verniciato con prodotti ecologici; sul fondo dovrà essere inserito apposito strato di materiale assorbente biodegradabile contenente idonee sostanze antisettiche.
4. I feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate ai sensi del successivo art. 20 potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate.
5. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa e secondo le disposizioni di cui al DPR 285/90.

Art. 10. Autorizzazione al trasporto

1. Il trasporto è consentito nei luoghi indicati nell'autorizzazione e nel rispetto delle modalità ivi indicate. Qualora si intenda sostare in luogo diverso da quelli citati all'art. 13 occorre una specifica autorizzazione della ASL competente.
2. L'autorizzazione al trasporto riporta il soggetto unico incaricato del trasporto, la data del trasporto, il luogo di destinazione del feretro e le eventuali disposizioni previste per il trasporto. E' corredata dal permesso di seppellimento rilasciato dall'ufficiale di Stato civile nonché dal documento attestante l'identità del defunto.
3. Nel rispetto dei defunti sono consentiti, da parte di imprese funebri o di imprese autorizzate al trasporto, trasporti multipli di feretri e di resti mortali secondo di quanto disposto dall'art. 36 della L. 182 del 2/12/2025.
4. Il trasporto al crematorio è svolto da imprese autorizzate all'esercizio dell'attività trasporto funebre, nel rispetto del defunto e delle normative igienico-sanitarie.
5. Nel caso di cremazione sull'autorizzazione al trasporto devono essere indicati il soggetto unico incaricato del trasporto, la data del trasporto, il crematorio di destinazione del feretro e la successiva destinazione delle ceneri ad avvenuta cremazione.
6. L'autorizzazione al trasporto di resti mortali, ceneri e resti ossei è rilasciata sia per trasporti all'interno del territorio comunale che al di fuori di esso.
7. L'autorizzazione al trasporto è rilasciata dal comune di partenza.

Art. 11. Rilascio nulla osta ingresso nel territorio comunale di persone decedute all'estero

Il nulla osta all'ingresso nel territorio comunale di persone decedute all'estero è rilasciato dal Comune, in base alle vigenti leggi, alle disposizioni dell'autorità Consolare italiana all'estero, ai criteri di accoglimento nei cimiteri cittadini previa informazione al Ministero degli Esteri.

Art. 12. Rilascio passaporto mortuario e autorizzazione all'extradizione di cadaveri

1. Il rilascio del passaporto mortuario e dell'autorizzazione all'extradizione di deceduti nei Paesi diversi da quelli aderenti alla convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con regio decreto 10 luglio 1937, n. 1379, di cui rispettivamente agli artt. 27 e 29 del DPR n. 285/1990, compete al Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso. Il certificato, di cui all'art. 29, comma 1, lettera b) del DPR n. 285/1990, viene sostituito da attestazione di garanzia fornita dall'impresa che effettua il trasporto del cadavere, comprovante l'idoneità della cassa secondo quanto previsto dall'art. 30 del medesimo decreto qualora lo Stato di destinazione non rientri nella convenzione di Berlino.
1. La richiesta di autorizzazione all'extradizione di cui al comma precedente è corredata da nulla osta dell'autorità consolare dello Stato verso il quale il defunto è diretto debitamente legalizzata.
2. La convenzione sopracitata non si applica al trasporto delle ceneri.

Art. 13. Trasporti funebri

1. Costituisce trasporto di cadavere il trasferimento dal luogo di decesso all'obitorio, alla camera mortuaria, ai luoghi di culto e alle strutture per il commiato, al luogo prescelto per le onoranze, al cimitero o al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi.

2. Il Sindaco disciplina le modalità di esecuzione delle attività inerenti il trasporto funebre, con particolare riguardo a:
 - a) orari di svolgimento dei servizi;
 - b) orari di arrivo ai cimiteri;
 - c) giorni di sospensione dell'attività funebre;
 - d) viabilità dei veicoli interessati ai trasporti;
 - e) termini ordinari per la veglia funebre e di permanenza del cadavere nelle camere mortuarie o ardenti.
3. Per i trasporti destinati a comuni al di fuori del territorio regionale, si devono sottoporre a trattamento conservativo i cadaveri per cui è previsto un trasporto che ricada nelle seguenti fattispecie:
 - a) trasporto effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi;
 - b) trasporto svolto negli altri mesi ma con una percorrenza superiore ai 300 km.;
 - c) trasporto che avvenga quando siano trascorse 48 ore dal decesso.
4. Per ogni trasporto di cadavere, ceneri o resti mortali provenienti da altro Comune o da altro Stato o diretti ad altro Comune o ad altro Stato o eseguito nell'ambito del territorio comunale è dovuto all'amministrazione comunale un diritto fisso, ai sensi dell'art. 19, commi 2 e 3 del DPR 285/1990, nella misura stabilita dal Comune. Tale diritto non è dovuto per i trasporti richiesti o effettuati dai residenti nel Comune di Bracciano, per i trasporti di cadaveri militari eseguiti dalle amministrazioni militari con mezzi propri, per trasporti di cadavere a scopo di studio e per cadaveri provenienti da altri Comuni trasportati all'obitorio comunale su disposizione dell'autorità giudiziaria e successivamente diretti altrove.

TITOLO III - OPERAZIONI CIMITERIALI E CREMAZIONE

Art. 14. Inumazione

1. L'inumazione è la sepoltura nel terreno per il tempo necessario a consentire la completa mineralizzazione del cadavere, definito in via ordinaria in dieci anni.
2. Per le inumazioni si osservano le disposizioni date nel DPR 285/1990, in particolare negli articoli da 68 a 75.
3. Le inumazioni sono effettuate in differenti riquadri, a seconda che si tratti di salme di adulti o di bambini fino a dieci anni compiuti.
4. I nati morti vengono inumati o tumulati nei riquadri dei bambini, come pure i prodotti abortivi, i prodotti del concepimento ed i feti di cui al precedente art. 4 comma 1 lettera f nonché, a richiesta dei genitori, i prodotti del concepimento di cui allo stesso comma dell'art. 4.
5. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno e sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.
6. Le salme per le quali non sia richiesta la tumulazione in appositi manufatti cimiteriali sono sepolte nei riquadri destinati alle inumazioni.

Art. 15. Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie, loculi o cripte, costruite dal Comune o dai concessionari di aree.
2. Le sepolture a tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità previste dal presente regolamento.
3. Ogni nuova tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, della cassetta resti o dell'urna cineraria ed alla sua chiusura come prevista dall'art. 76, commi 8 e 9 del DPR 285/90.

4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76, 77 e le eventuali speciali prescrizioni tecniche di cui all'art. 106 del DPR 285/90.

Art. 16. Tumulazione provvisoria

1. A richiesta delle famiglie dei defunti o di coloro che le rappresentano il feretro può essere, ove il Comune abbia la disponibilità di loculi vuoti, provvisoriamente deposto in un loculo provvisorio, previo pagamento del canone stabilito per la concessione del manufatto rapportato all'effettiva durata temporale della tumulazione provvisoria e del successivo pagamento per estumulazione e ritumulazione.
2. La tumulazione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
 - a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno per costruirvi un sepolcro privato fino alla sua agibilità;
 - b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
 - c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto approvato;
 - d) in ogni altro caso in cui l'attesa della tumulazione definitiva superi il periodo massimo di sosta in camera mortuaria consentito.
3. La durata della tumulazione provvisoria è fissata dal Comune, anche tramite il soggetto gestore, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori dei privati purché tale periodo sia inferiore a 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 30 mesi.
4. Il canone di utilizzo è calcolato in mesi, con riferimento al periodo intercorso tra il giorno di stipula della concessione provvisoria al giorno in cui avvenga l'estumulazione del feretro; le frazioni di mese sono computate come un mese intero.
5. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva tumulazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Comune, anche tramite il soggetto gestore, previa diffida, provvede a inumare la salma in campo comune.
6. E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.
7. I concessionari si obbligano, per esigenze sanitarie, per motivi di ordine pubblico adeguatamente motivati o nel caso in cui il Comune non disponga di manufatti da dare in concessione, a consentire la tumulazione provvisoria di salme per un periodo massimo di 18 mesi, rinnovabile eccezionalmente fino ad un totale di 30 mesi, nei manufatti avuti in concessione e non utilizzati.

Art. 17. Cremazione

1. di cremazione delle salme è servizio pubblico locale d'interesse generale e segue le disposizioni date dalla L n. 130 del 30/03/2001, così come modificata dalla L 182 del 2/12/2025.
2. La cremazione di cadavere è autorizzata dall'Ufficiale di Stato civile del Comune dove è avvenuto il decesso in base alla normativa di legge.
3. In caso di cremazione postuma di cadavere, di resti mortali e di resti ossei preventivamente sepolti, l'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'Ufficiale di Stato civile del Comune dove il cadavere è stato sepolto.
4. La cremazione di parti anatomiche riconoscibili e di prodotti del concepimento è autorizzata dalla ASL del luogo dove è avvenuto l'evento.
5. L'Ufficiale dello Stato civile, previo assenso dei soggetti di cui alla lettera b), numero 3) della L 130/2001 o, in caso di loro irreperibilità, dopo trenta giorni dalla pubblicazione di uno specifico avviso nell'albo pretorio e sul sito web del comune, può autorizzare la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e di quelle tumulate da almeno venti anni.
6. Compiuta la cremazione, le ceneri possono essere:
 - a) riposte in apposita urna funeraria sigillata, che riporti all'esterno le anagrafiche del defunto, sistemata a richiesta in un sepolcro, anche già contenente altro cadavere, purché la presenza dell'urna non impedisca la normale operatività;

- a) collocate nel cinerario comune qualora la famiglia non abbia provveduto ad altra destinazione, ovvero affidate, su richiesta degli aventi titolo e previa autorizzazione comunale.

Art. 18. Dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri risultanti dalla cremazione è consentita con le modalità di cui alla L. 130/2001 e ss. mm. ii., nel rispetto della volontà del defunto espressa tramite testamento o iscrizione ad associazioni di cremazione o da volontà verbale manifestata in vita e riferita al momento della dichiarazione di morte dal congiunto.
2. La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale di Stato civile del Comune di Bracciano nei seguenti casi:
 - a) deceduti nel Comune di Bracciano;
 - b) deceduti fuori del territorio regionale purché residenti nel Comune di Bracciano al momento del decesso
 - c) nati nel comune di Bracciano.
3. Non è ammessa la dispersione di una sola parte delle ceneri né la divisione delle stesse in più parti.
4. Le ceneri possono essere disperse:
 - a) nell'area cimiteriale appositamente individuata;
 - b) in area privata, aperta e con il consenso del proprietario, senza dare luogo ad attività aventi fini di lucro;
 - c) in natura, lontano da manufatti;
 - d) in mare, lago, fiume, in tratti liberi da natanti e manufatti in base ai regolamenti di questo ed altri comuni.
5. Il controllo sulla corretta dispersione delle ceneri è in capo alla Polizia Locale, che può presenziare alla dispersione. Il familiare avente diritto alla dispersione dovrà comunicare preventivamente alla Polizia locale il luogo, la data e l'ora della dispersione, utilizzando un modulo apposito che la Polizia locale dovrà trasmettere, con visto di presa visione, all'Ufficiale dello Stato civile.
6. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'art. 3, comma 1, n. 8 del D Lgs 285/1992 e ss. mm. ii., e nel lago di Bracciano nel periodo compreso tra giugno e settembre, come indicato nella circolare del Parco Naturale Regionale di Bracciano Martignano (R.U. n. 404 del 17/02/2020).

Art. 19. Affidamento delle ceneri

1. L'affidamento personale delle ceneri risultanti dalla cremazione è consentita con le modalità di cui alla Legge n. 130/2001 e ss.mm.ii., nel rispetto della volontà del defunto.
2. L'Ufficiale di Stato civile del Comune di Bracciano autorizza l'affidamento delle ceneri nell'ambito del territorio comunale.
3. Non è ammesso l'affidamento di una sola parte delle ceneri né la divisione delle stesse in più parti.
4. La richiesta di autorizzazione è corredata dagli atti comprovanti la volontà del defunto di affidare le proprie ceneri. Tale volontà può risultare, oltre che nelle forme previste dalla legge, anche da dichiarazione, resa di fronte ad un pubblico ufficiale con sottoscrizione appositamente autenticata, dai congiunti che riferiscono: la volontà verbale manifestata in vita dal defunto di affidare le proprie ceneri, il nominativo dell'affidatario e il luogo della conservazione. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà di affidare le proprie ceneri senza indicarne l'affidatario, quest'ultimo è scelto dai congiunti.
5. Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria affidata è stabilito nella residenza dell'affidatario.
6. L'affidamento è autorizzato con le seguenti prescrizioni:
 - a) l'urna dovrà essere debitamente sigillata e contenere i dati identificativi del defunto;
 - b) l'urna dovrà essere conservata all'interno dell'abitazione indicata con esclusione dei cortili, dei giardini di proprietà o condominiali, nonché di manufatti esterni all'abitazione o di pertinenza della stessa, salvo che non si tratti di sepolcri familiari appositamente costruiti nell'area di pertinenza dell'abitazione indicata;

- c) l'affidatario dovrà assicurare la custodia dell'urna, garantendo che non venga manomessa in alcun modo né profanata;
 - d) l'urna non può essere affidata, neanche temporaneamente, a terze persone in mancanza di specifica autorizzazione del Comune;
 - e) il luogo di conservazione dell'urna può essere variato solo previa tempestiva comunicazione al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione. Qualora il nuovo luogo di conservazione sia in Comune diverso è necessaria una nuova autorizzazione per l'affidamento, nonché per il trasporto delle ceneri.
7. Fino al rilascio dell'autorizzazione all'affidamento le ceneri saranno conservate nel cimitero del comune. Il gestore è tenuto a rilasciare apposita ricevuta di deposito dell'urna. Le ceneri verranno consegnate agli affidatari una volta che essi abbiano acquisito la prescritta autorizzazione.
 8. Venute meno le condizioni dell'affidamento o nel caso in cui l'affidatario intenda rinunciare alla custodia l'urna deve essere trasferita all'interno del cimitero a cura, onere e diligenza dell'affidatario o, in caso di decesso di questi, dai suoi aventi causa, provvedendo alla tumulazione o all'inumazione dell'urna negli appositi spazi e manufatti posti all'interno del cimitero. In mancanza le ceneri saranno deposte nel cinerario comune per la conservazione in forma anonima e collettiva.
 9. Ogni affidamento di urna cineraria e ogni relativa variazione sono trascritti in apposito registro tenuto dall'Ufficiale di Stato civile, anche con l'ausilio di strumenti informatici. Il registro dovrà contenere le seguenti informazioni:
 - a) dati anagrafici del defunto, dati anagrafici dell'affidatario e luogo di conservazione dell'urna;
 - b) indirizzo del nuovo luogo di conservazione e data del trasporto in caso di variazioni;
 - c) data di eventuali ispezioni svolte in luoghi di conservazione e risultanze riscontrate.
 10. Il Comune, mediante la propria Polizia locale, può procedere in qualsiasi momento a controlli, anche periodici, sull'effettiva collocazione delle ceneri.

Art. 20. Esumazioni

1. Per esumazioni si intendono quelle operazioni cimiteriali tese a verificare la mineralizzazione di cadaveri o resti mortali precedentemente inumati, e si suddividono in:
 - a) esumazioni ordinarie se operate d'ufficio alla scadenza del periodo ordinario di inumazione;
 - b) esumazioni straordinarie se operate su richiesta di parte, prima dei limiti temporali dell'ordinario periodo di inumazione.
2. Le esumazioni ordinarie sono effettuate secondo quanto disposto dall'art. 82 del DPR 285/90 e sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza. E' compito del Comune, anche tramite il soggetto gestore, stendere con congruo anticipo le liste, distinte per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è disposta l'esumazione ordinaria.
3. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere sul sito web del comune e all'ingresso dei cimiteri con almeno un mese di anticipo.
4. L'autorizzazione alle esumazioni straordinarie può essere concessa, di norma, solo nel periodo entro gli otto mesi dalla inumazione ed alle condizioni previste dall'art. 84, lettera a) del DPR 285/90; sono fatti salvi i casi relativi a salme di persone morte per malattia contagiosa per cui rimane valido quanto previsto dalla successiva lettera b) del medesimo articolo del DPR 285/90.
5. I resti delle salme di persone decedute dal 27.10.1990 rinvenuti in occasione delle esumazioni, salvo che diversamente non disponga la eventuale domanda dei familiari, possono essere avviati alla cremazione laddove non sia dissenziente il coniuge o in sua mancanza il parente più prossimo.
6. In difetto di richieste specifiche degli aventi titolo, i resti ossei rinvenuti al termine delle esumazioni sono collocati in deposito temporaneo in attesa di disposizione dei familiari per un periodo individuato dal Comune, anche tramite il soggetto gestore, alla scadenza del quale dovranno essere collocate nell'ossario comune.

Art. 21. Estumulazioni

1. Per estumulazioni si intendono quelle operazioni cimiteriali tese a verificare la mineralizzazione di salme precedentemente tumulate.

2. Allo scadere della concessione, ove essa non venga rinnovata dagli aventi titolo, essi sono tenuti a liberare il manufatto dai resti dei propri congiunti defunti. Nel caso non sia possibile reperire il concessionario o i suoi eredi l'estumulazione è a carico del Comune.
3. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione dei servizi.
4. I resti risultanti delle salme di persone decedute dal 27.10.1990 rinvenuti in occasione delle estumulazioni, salvo che diversamente non disponga la eventuale domanda dei familiari, possono essere avviati alla cremazione laddove non sia dissenziente il coniuge o in sua mancanza il parente più prossimo.
5. In difetto di richieste specifiche degli aventi titolo, i resti ossei rinvenuti al termine delle estumulazioni sono collocati in deposito temporaneo in attesa di disposizione dei familiari per un periodo individuato dal Comune, anche tramite il soggetto gestore, alla scadenza del quale dovranno essere collocate nell'ossario comune.

Art. 22. Operazioni di disseppellimento

1. Il Comune, su richiesta dei familiari interessati, può autorizzare operazioni di disseppellimento delle salme per:
 - a) traslazione in altra sepoltura a concessione;
 - b) collocazione in sepolcro privato;
 - c) trasporto in cimitero di altro Comune;
 - d) cremazione della salma dissepolta.

Art. 23. Rinvenimento di valori nel corso di operazioni di disseppellimento

1. A richiesta degli interessati aventi diritto può autorizzarsi il ritiro di oggetti rinvenuti in loro presenza all'atto del disseppellimento o da essi prima segnalati ove ne presumano la presenza.
2. La consegna degli oggetti agli aventi titolo dovrà risultare da un verbale redatto a cura del Comune, anche tramite concessionario.
3. Gli oggetti rinvenuti in sede d'estumulazione d'ufficio e non richiesti vengono lasciati sul resto mortale o, ove sia possibile in ragione dello spazio disponibile, collocati nel contenitore per resti ossei e seguono le vicende del defunto.
4. Nel caso i resti del defunto vengano disposti nell'ossario comune gli oggetti meritevoli di considerazione saranno tenuti a disposizione degli aventi diritto per sei mesi dal disseppellimento. Decorso tale periodo tali oggetti passeranno in proprietà al Comune.

TITOLO IV - CONCESSIONI

Art. 24. Sepulture private

1. Il Comune può concedere, nei limiti della loro effettiva disponibilità, l'uso di aree cimiteriali a famiglie, enti morali, comunità per la costruzione a loro spese di sepolture provate a sistema di tumulazione individuale.
2. Il numero dei loculi/ossarine contenuti all'interno del sepolcro è determinato ed è riportato in progetto e nei relativi atti autorizzativi.
3. Data la natura demaniale dei beni compresi nei cimiteri, la concessione amministrativa riguarda il solo diritto d'uso della sepoltura.
4. Per la tumulazione di salme/resti mortali in tombe costruite da enti o comunità occorrerà la dichiarazione della comunità o ente di appartenenza che attesti l'iscrizione del defunto alla stessa fino alla data del decesso.
5. I manufatti costruiti da privati sulle aree cimiteriali concesse in uso diventano, allo scadere della concessione dell'area, di proprietà del Comune come previsto dall'art. 953 del C.C.
1. Sono vietate le subconcessioni, i trasferimenti e le divisioni a qualsiasi titolo e forma di manufatti cimiteriali, pure se costruiti da privati.

Art. 25. Concessioni cimiteriali

1. Le concessioni, sia di aree che di manufatti, sono sempre temporanee, contrastando la natura demaniale del cimitero con qualsiasi regime di perpetuità.
2. Il Comune concede i propri manufatti cimiteriali per un periodo massimo di trenta anni, rinnovabile a fronte del pagamento della tariffa prevista.
3. Manufatti cimiteriali possono essere concessi solo in presenza di cadavere, resti mortali o ceneri da seppellire.
4. Un secondo manufatto, solo se contiguo a quello del defunto da seppellire, può essere concesso nel caso vi sia un coniuge/compagno vivente (la convivenza dovrà risultare da formale attestazione di convivenza di fatto o da certificato di unione civile rilasciati dall'ufficio Anagrafe), per consentire il futuro ricongiungimento delle salme dopo la morte di questi. E' altresì possibile concedere un secondo manufatto contiguo a quello del defunto da seppellire, in casi del tutto particolari e opportunamente motivati, a congiunti di primo grado. Le motivazioni dovranno essere formalmente esplicitate dall'avente titolo nella sua richiesta e valutate dall'area competente. Ove il manufatto venga assegnato tali motivazioni dovranno essere esplicitate nell'atto di assegnazione a firma del dirigente competente.
5. In deroga a quanto previsto dal comma 3 è possibile concedere un manufatto cimiteriale ad un richiedente di età superiore a 65 anni che dimostri di non avere parenti o affini fino al 6° grado.
6. Le aree per la costruzione di sepolture private sono concesse per novantanove anni. La concessione può essere rinnovata entro la data di scadenza.
7. Il rilascio di una concessione è subordinato al pagamento della tariffa stabilita dal Comune. I manufatti/aree possono essere formalmente concessi, mediante la stipulazione del relativo contratto, sol dopo l'intero pagamento di tale tariffa.
8. In caso di formale autorizzazione alla rateizzazione del debito, da concedersi secondo quanto previsto dal vigente regolamento delle entrate, i manufatti cimiteriali potranno essere temporaneamente assegnati dopo il pagamento della prima rata, attestato dalla quietanza di pagamento, e utilizzati per le tumulazioni. Il contratto di concessione sarà stipulato dopo il pagamento dell'ultima rata. Ove l'assegnatario non paghi regolarmente le rate nei termini indicati l'assegnazione temporanea decade, il loculo rientra nella disponibilità del comune e le salme/resti mortali/ceneri ivi contenute vengono depositi nell'ossario, per la conservazione in forma anonima e collettiva. Prima di formalizzare la decadenza dell'assegnazione temporanea del manufatto l'ufficio ne dà formale comunicazione all'assegnatario indicando un termine per la regolarizzazione del pagamento.
9. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto, cui andrà allegato lo stralcio della planimetria del cimitero con la esatta localizzazione della sepoltura, che indichi l'oggetto della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - a) l'oggetto della concessione e la precisa identificazione del sepolcro, il numero di posti salma concessi;
 - b) la durata della concessione;
 - c) la/e persona/e concessionaria/e individuato, nel caso di enti e collettività, nel legale rappresentante pro-tempore;
 - d) le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione;
 - e) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.
10. In ogni sepoltura può essere permessa la tumulazione di salme, resti mortali o ceneri in numero superiore a quello indicato nell'atto di concessione ove vi sia spazio disponibile, previo pagamento della tariffa prevista in vigore al momento della richiesta di tumulazione, purché non in contrasto con la normativa vigente.
11. Più concessionari possono richiedere al Comune, congiuntamente, una concessione indicando la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa; analogamente i concessionari possono richiedere la suddivisione di una concessione già esistente. L'istanza deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure formulata separatamente da tutti gli stessi, allegando un documento di identità.

12. La Giunta, ove ve ne sia la disponibilità, può assegnare a enti o comunità aree per la realizzazione di sepolcri applicando canoni o tariffe di concessione ridotte, rispetto a quanto previsto dall'apposito tariffario, sulla base di convenzioni che prevedano a carico dei concessionari oneri di manutenzione e custodia particolari, che dovranno essere riportati sull'atto di concessione.
13. Le concessioni possono essere rinnovate, alla loro scadenza, dai concessionari e/o dagli aventi titolo presentando apposita istanza. Nulla è dovuto dal concessionario per il primo rinnovo, scaduti i 30 anni. I successivi rinnovi sono soggetti al pagamento del 40% delle tariffe vigenti all'atto del rinnovo.
14. Le salme tumulate nei sepolcri ritornati nella piena disponibilità del Comune saranno estumulate ed inumate nel campo comune ovvero, se completamente mineralizzate, nell'ossario comunale per la conservazione in forma anonima e collettiva., salvo che i congiunti non richiedano autorizzazione a tumulazione/ inumazione delle salme/resti mortali in altro manufatto o in altro cimitero. In questo caso sarà a loro carico quanto dovuto per l'estumulazione ed eventuale ritumulazione della salma/resti mortali/ceneri.
15. I manufatti cimiteriali vengono ordinariamente assegnati dal basso verso l'alto, dalla I alla IV fila, seguendo il numero d'ordine di ogni blocco. L'assegnatario può chiedere, in casi particolari che verranno valutati dall'ufficio, la modifica dell'assegnazione della fila nel caso vi siano altri manufatti disponibili.

Art. 26. Disciplina del diritto d'uso delle concessioni cimiteriali

1. Relativamente al diritto d'uso le sepolture concesse prima del 10.02.1976 per le quali erano riconosciute, laddove esplicitamente riportato nelle norme contrattuali, il pieno godimento e la trasmissibilità anche in perpetuo, sono equiparate a quelle temporanee concesse dal 10.02.1976
2. Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato esclusivamente al concessionario e alle persone appartenenti alla sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario (confraternita, corporazione, istituto), salve diverse indicazioni previste nell'atto di concessione. Il comune, verificata la appartenenza della salma da tumulare alla famiglia/ente concessionario, accetterà ogni richiesta di tumulazione fino al completamento della capienza del sepolcro.
3. Alle sepolture viene riconosciuto, nei modi esplicitati nella concessione, il pieno godimento e la trasmissibilità del diritto d'uso, per il periodo indicato dal contratto, al concessionario e ai membri indicati nella concessione ovvero, ove essi non siano esplicitamente indicati, al concessionario e alle persone indicate al successivo comma 4.
4. Ai fini dell'applicazione dell'art. 93, commi 1 e 2, DPR n. 285/1990, nonché delle disposizioni di cui al presente capo, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dal coniuge/compagno (con riferimento a formale attestazione di avvenuta convivenza di fatto o da certificato di unione civile rilasciati dall'ufficio Anagrafe), dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, estesa agli affini, fino al 6° grado. Il concessionario può inoltre autorizzare la tumulazione di resti mortali o ceneri di persone che possa provare abbiano con lui convissuto in vita e con le quali abbia stabilito particolari rapporti affettivi.
5. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura che, in quanto diritto della persona, non è commerciabile, né trasferibile o comunque cedibile; ogni atto contrario è nullo di diritto e determina la decadenza, ai sensi del successivo art. 28, comma 1, lett. a) del presente regolamento. Il concessionario può usare della concessione nei limiti definiti dal relativo atto e dal presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue, che il Comune può in ogni tempo variare per esigenze del cimitero.
6. In caso di decesso del concessionario di un manufatto cimiteriale i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione scritta al Comune entro tre mesi dalla data del decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione. Il Comune potrà dichiarare, con disposizione motivata, il non riconoscimento di tale variazione, provocando la decadenza della concessione.
7. Uno o più concessionari possono rinunciare, per sé o per i propri aventi causa, al diritto di sepoltura. La rinuncia comporta accrescimento del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali, restando unica la concessione.

Art. 27. Rinuncia a concessione cimiteriale

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia di concessione di aree o manufatti a condizione che le salme, i resti o le ceneri presenti abbiano precedentemente avuto altra sistemazione a carico dei rinuncianti.

2. La domanda di rinuncia deve essere sottoscritta da tutti gli aventi diritto.
3. La rinuncia determina la retrocessione del sepolcro/area. Ove la concessione sia avvenuta da meno di 20 anni è riconosciuto ai rinuncianti il rimborso di una somma pari al 50% della tariffa in vigore al momento della stipula del contratto di concessione, rivalutata secondo i coefficienti ISTAT. Nulla è dovuto ai rinuncianti che abbiano goduto di un manufatto per più di 20 anni.
4. Nel caso di rinuncia alla concessione di aree nulla è dovuto al concessionario per l'eventuale presenza sull'area di manufatti, che rientreranno nella piena disponibilità del comune.
5. Per i manufatti/aree già concessi in perpetuità il rimborso sarà pari al 50% della tariffa in vigore al momento della domanda di rinuncia, che dovrà essere completa di tutta la documentazione necessaria. Nel caso di sepolcri in cattivo stato di conservazione il prezzo del rimborso potrà essere diminuito fino a un terzo del dovuto. Nulla sarà dovuto al concessionario nel caso il Comune si accolli le spese di ristrutturazione del sepolcro e/o di traslazione delle salme/resti mortali/ceneri ivi tumulate.
6. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.
7. Il manufatto da restituire dovrà essere preventivamente svuotato delle salme/resti mortali/ceneri ivi contenute. Nel caso il loculo sia restituito pieno l'ente tratterrà dalla somma percentuale dovuta al concessionario a titolo di rimborso le spese da sostenere per lo svuotamento e la pulitura del manufatto. Ove le spese che il Comune debba sostenere superino la somma dovuta al concessionario per la rinuncia, essa non potrà essere accettata.
8. In caso di mancata accettazione della rinuncia da parte del Comune il manufatto resterà nella disponibilità del concessionario fino alla scadenza prevista nel contratto di concessione.

Art. 28. Decadenza dalla concessione cimiteriale

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - b) quando sia stato accertato, sentiti gli interessati, l'utilizzo del sepolcro da terzi non aventi diritto;
 - c) quando il sepolcro risulti in stato di abbandono per incuria o per irreperibilità degli aventi diritto, o quando non siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione del sepolcro previsti all'art. 35 del presente regolamento;
 - d) quando il sepolcro concesso non sia stato occupato da salma, ceneri, o resti per i quali sia stata ottenuta, entro novanta giorni solari dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione, salvo comprovati casi di forza maggiore;
 - e) in caso di mancata comunicazione della variazione di intestazione della concessione nei tempi e nei modi previsti all'art. 26 comma 5 del presente regolamento;
 - f) quando, per inosservanza delle prescrizioni di cui all'art. 33 del presente regolamento, non si sia provveduto alla presentazione del progetto e/o alla successiva costruzione delle opere nei tempi previsti;
 - g) quando vi sia grave inadempienza di ogni altro obbligo previsto nel contratto di concessione;
 - h) decorsi venti anni dalla morte dell'ultimo concessionario senza che sia stata presentata domanda di rinnovo della concessione dagli aventi diritto;
2. L'Amministrazione, nei casi previsti dal precedente comma 1, lettere a), b), d), f), g), h), i) previa comunicazione di avvio del procedimento, emette l'atto di decadenza dandone comunicazione agli aventi diritto tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC. Nei casi previsti alle lettere c) ed e) la pronuncia di decadenza della concessione è adottata previa ingiunzione ad adempiere al concessionario o agli aventi titolo, se reperibili, agli obblighi previsti dal presente regolamento entro in tempo determinato. Nel caso di irreperibilità dei destinatari si applicano le disposizioni di cui al successivo comma 5 del presente articolo.
3. Nei casi previsti dal precedente comma 1, lettere c), e) l'ufficio competente invia, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC a uno degli aventi titolo, in quanto reperibili, una ingiunzione ad adempiere entro sessanta giorni dal ricevimento, agli obblighi previsti dal presente regolamento. Il termine è riferito, per la lettera c), al verbale di inizio dei lavori di manutenzione o, ove occorra ai sensi delle leggi vigenti, alla presentazione del progetto dei lavori/ restauri che deve contenere, tra l'altro, l'indicazione dei tempi dei lavori stessi. Al ricevente è accordata la facoltà, con il consenso degli altri aventi diritto, di indicare un diverso destinatario delle comunicazioni. Qualora non vengano adempiuti gli obblighi previsti dal presente regolamento entro il termine stabilito l'ufficio

competente invia al allo stesso destinatario una seconda ingiunzione ad adempiere mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC indicando un nuovo termine di massimo trenta giorni, specificando che qualora gli obblighi non siano adempiuti nei termini indicati o non sia data motivata giustificazione del mancato adempimento si attiverà le procedura per dichiarare la decadenza della concessione. La stessa comunicazione viene pubblicata all'Albo Pretorio, compatibilmente con le vigenti norme sulla tutela dei dati personali. Se gli obblighi previsti dall'ingiunzione non sono adempiuti nei termini il dirigente competente adotta il provvedimento di decadenza, che viene notificato all'interessato. L'Amministrazione, nel dar seguito al provvedimento di decadenza, dispone la collocazione delle salme, resti e ceneri nell'ossario/cinerario/campo comune per la conservazione in forma anonima e collettiva, dandone adeguata informazione a uno degli aventi titolo.

4. Al concessionario ingiunto o agli eredi dello stesso è accordata la possibilità di avvalersi dell'istituto della rinuncia, così come disciplinato dall'art. 27 del presente regolamento, nel caso in cui non vogliano provvedere alla manutenzione del sepolcro.
5. Nel caso previsto dal precedente comma 1, lettera c), quando i lavori siano disposti dall'amministrazione l'ufficio competente invia, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC a uno degli aventi titolo, se reperibili, la comunicazione che il comune sta per compiere i lavori, chiedendo al concessionario/erede di partecipare alla spesa di manutenzione/restauro e dando comunicazione della presunta entità della quota da pagare. Nota l'esatta cifra da attribuire ad ogni concessionario/erede l'ufficio chiederà il pagamento assegnando un termine per provvedere, non minore di 15 giorni, decorso il quale verrà emesso il provvedimento di decadenza dalla concessione. L'Amministrazione, nel dar seguito al provvedimento di decadenza, dispone la collocazione delle salme, resti e ceneri nell'ossario/cinerario/campo comune per la conservazione in forma anonima e collettiva, dandone adeguata informazione a uno degli aventi titolo, se reperibile.
6. Qualora gli uffici non siano in grado di individuare gli aventi diritto la procedura di decadenza si avvia ponendo un avviso sul sepolcro e pubblicando, contestualmente, lo stesso avviso sull'Albo pretorio on line e sul sito web del comune nonché, ove ritenuto opportuno, con altri mezzi (manifesti, social, mezzi di comunicazione locali ecc.) nel quale si avvisa della procedura della decadenza in atto, invitando gli aventi diritto a fornire proprie notizie e avvisando che, trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso senza che si sia presentato alcun interessato, verrà emesso il provvedimento di decadenza dalla concessione. Trascorsi trenta giorni viene pubblicata sul sito web del Comune, all'Albo Pretorio on line e su eventuali altri mezzi di comunicazione utilizzati per la prima comunicazione un'intimazione nella quale si avvisa che, trascorsi ulteriori sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso, sarà pronunciata la decadenza della concessione. Trascorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione senza che si sia presentato alcun interessato verrà emesso il provvedimento di decadenza.
7. Nei provvedimenti di decadenza è evidenziata la possibilità di presentare ricorso agli organi competenti.
8. Ove il Comune non abbia disponibilità di manufatti cimiteriali (loculi/ossarine) l'ufficio può disporre, per motivi di pubblico interesse, la decadenza dalla concessione quando lo stesso concessionario o membri di primo grado della sua famiglia (ascendenti o discendenti) abbiano in concessione più di due manufatti cimiteriali non occupati da salma/resti mortali/ceneri di persone riconducibili alla famiglia stessa.

Art. 29. Revoca della concessione cimiteriale

1. L'Amministrazione, per specifiche e rilevanti ragioni di interesse pubblico debitamente motivate, ha facoltà di rientrare nella disponibilità di qualsiasi spazio assegnato per la sepoltura o area o manufatto dati in concessione.
2. L'Amministrazione è tenuta a dare comunicazione al concessionario dell'avvio del procedimento, nonché del provvedimento di revoca e della relativa motivazione. Nel caso in cui il concessionario non sia noto, la comunicazione è data mediante pubblicazione all'Albo Pretorio per la durata di sessanta giorni.
3. L'Amministrazione, nel dare seguito al provvedimento di cui ai commi precedenti, dispone la permanenza dei resti e delle ceneri che già si trovano nel sepolcro quando possibile; altrimenti provvede ad assicurare una nuova collocazione delle salme, resti e ceneri, dandone adeguata informazione.

4. La concessione di tutte le sepolture può essere revocata trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma in caso di insufficienza di posti nel cimitero rispetto al fabbisogno, ove non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero

Art. 30. Estinzione della concessione cimiteriale

1. Le concessioni si estinguono per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 25, comma 1 se non rinnovate, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art.98 del D.P.R. 10.09.1990, n.285.
2. Allo scadere del termine della concessione, se gli interessati non hanno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvede l'Amministrazione collocando i medesimi nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.
3. L'Amministrazione con congruo preavviso comunica la scadenza della concessione agli interessati. Qualora i concessionari siano irreperibili, la comunicazione viene pubblicata all'Albo Pretorio.
4. Le concessioni cimiteriali si estinguono, altresì, per accertata estinzione della famiglia, così come individuata dall'art. 77 del Codice Civile.

Art. 31. Regularizzazione di concessioni

1. Le tumulazioni in manufatti cimiteriali per i quali non sia possibile accertare l'esistenza di un regolare atto di concessione ovvero non sia stato pagato il rinnovo della stessa potranno essere autorizzate previa regularizzazione della concessione.
2. Per ottenere la regularizzazione della concessione l'interessato dovrà presentare la documentazione atta a dimostrare il suo grado di parentela con i defunti già tumulati nel sepolcro e l'autorizzazione di eventuali altri eredi.
3. La nuova concessione, da stipularsi con la formula "ora per allora", decorrerà dalla data di morte del defunto seppellito per primo nel sepolcro oggetto di regularizzazione e avrà valore per i limiti temporali disposto dal presente regolamento.
4. La tumulazione nel sepolcro oggetto di regularizzazione sarà limitata alle salme appartenenti alle famiglie dei defunti tumulati nel sepolcro e agli eredi del concessionario originario, ove individuabile.
5. Per le sepolture costruite prima del 21 aprile 1942 (data di entrata in vigore del Codice civile che assoggetta espressamente i cimiteri comunali al regime del demanio pubblico) il contratto si dà per stipulato. Per questa fattispecie la regularizzazione può comportare i seguenti due casi:
 - a) gli eredi sono in grado di produrre il contratto. Per poter utilizzare il manufatto essi dovranno dimostrare di aver pagato il rinnovo della concessione, dovuto a partire dal 21 aprile 1942. Nel caso il rinnovo non sia stato pagato gli eredi dovranno regularizzare la loro posizione pagando il dovuto. La somma da pagare sarà calcolata secondo quanto disposto dal presente regolamento;
 - b) gli eredi non sono in grado di produrre il contratto. In questo caso sarà stipulato un contratto di concessione del manufatto con la formula 'ora per allora' e nulla sarà dovuto. Il contratto avrà valore per i limiti temporali disposti dal presente regolamento. Anche in questo caso gli eredi dovranno dimostrare di aver pagato il rinnovo della concessione a partire dal 21 aprile 1942 e nel caso non sia stato pagato dovranno regularizzare la loro posizione pagandolo secondo quanto disposto dal presente regolamento.
6. Per le sepolture concesse dal 21 aprile 1942 la regularizzazione può comportare i seguenti due casi:
 - a) gli eredi sono in grado di produrre il contratto. Per poter utilizzare il manufatto essi dovranno dimostrare di aver pagato il rinnovo della concessione, dovuto a partire dal 21 aprile 1942. Nel caso il rinnovo non sia stato pagato essi dovranno regularizzare la loro posizione pagandolo secondo quanto disposto dal presente regolamento;
 - b) gli eredi non sono in grado di produrre il contratto, né il pagamento della concessione né altra documentazione atta a dimostrare di avere titolo ad utilizzare il manufatto. In questo caso sarà stipulato un contratto di concessione del manufatto con la formula 'ora per allora' che preveda anche il pagamento della concessione. Anche in questo caso gli eredi dovranno dimostrare di aver pagato il rinnovo della concessione a partire dal 21 aprile 1942 e, nel caso questo non sia stato pagato, essi dovranno regularizzare la loro posizione pagandolo secondo quanto disposto dal presente regolamento.
7. Il costo della concessione di un manufatto da regularizzare è il seguente:

- a) nel caso sia disponibile il costo originario della concessione di un loculo della stessa fila nello stesso blocco di quello oggetto di regolarizzazione si assumerà come base di calcolo per il costo della concessione quell'importo, che andrà rivalutato a oggi mediante indici ISTAT utilizzando l'apposito applicativo di quell'ente;
- b) nel caso non sia disponibile il costo della concessione originaria si pagherà il 50% della tariffa vigente per la concessione di un manufatto della stessa fila.

Art 31 bis. Regolarizzazione di concessione di aree

1. Le tumulazioni in manufatti cimiteriali edificati da privati su aree date in concessione per le quali non sia possibile accertare l'esistenza di un regolare atto di concessione ovvero il pagamento del rinnovo della stessa potranno essere autorizzate previa regolarizzazione della concessione.
2. Per ottenere la regolarizzazione della concessione l'interessato dovrà presentare la documentazione atta a dimostrare il suo grado di parentela con i defunti già tumulati nel sepolcro e l'autorizzazione di eventuali altri eredi.
3. La regolarizzazione può comportare i seguenti due casi:
 - a) gli eredi sono in grado di produrre il contratto di concessione dell'area. Per poter utilizzare il sepolcro essi dovranno dimostrare di aver pagato il rinnovo della concessione; nel caso il rinnovo non sia stato pagato gli eredi dovranno regolarizzare la loro posizione pagando il dovuto secondo quanto disposto dal presente regolamento;
 - b) gli eredi non sono in grado di produrre il contratto di concessione dell'area. In questo caso sarà stipulato un nuovo contratto di concessione con la formula 'ora per allora' pagando il dovuto. Il contratto decorrerà dalla data di seppellimento del primo defunto nel sepolcro e avrà valore per i limiti temporali disposti dal presente regolamento. Anche in questo caso gli eredi dovranno dimostrare di aver pagato il rinnovo della concessione e nel caso non sia stato pagato dovranno regolarizzare la loro posizione pagandolo secondo quanto disposto dal presente regolamento.
4. Il costo per regolarizzare la concessione in assenza di contratto è pari al 50% della tariffa vigente al momento della regolarizzazione, ottenuta moltiplicando i metri quadrati dell'area da regolarizzare per il vigente costo al mq.
5. La tumulazione nel sepolcro edificato sull'area sarà limitata alle salme appartenenti alle famiglie dei defunti tumulati nel sepolcro e agli eredi del concessionario originario, ove individuabile.
6. Nel caso di aree concesse e non utilizzate si applica quanto previsto all'art. 33.
7. Nel caso i sepolcri edificati sull'area concessa, anche compresi in uno stesso edificio, siano stati venduti dal costruttore a famiglie diverse è possibile stipulare, in riferimento alla stessa area, contratti con contraenti diversi, purché in ognuno dei contratti riferiti a quell'area essa sia chiaramente identificata allegandone la planimetria all'atto di concessione e sia indicato quante famiglie (e quali ove siano reperibili i relativi nominativi) abbiano il sepolcro che insiste sulla stessa area.

Art. 32. Modalità di riassegnazione dei sepolcri perpetui

1. Qualora si profili la possibilità di una domanda superiore all'offerta le sepolture private e cappelle rientrate nella disponibilità dell'Amministrazione possono essere riassegnate, senza vincolo di osservanza dei vigenti tariffari, secondo procedure di evidenza pubblica con offerta al rialzo, ovvero mediante assegnazione diretta previa idonea pubblicità.

TITOLO V - COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DEI SEPOLCRI

Art. 33. Progettazione e costruzione di sepolture private

1. I progetti per la costruzione di sepolture private debbono essere presentati all'area competente per il rilascio del titolo edilizio entro 6 mesi dalla stipula del contratto di concessione, pena la dichiarazione di decadenza, previa diffida, della concessione dell'area.
2. Al progetto andrà allegata copia del contratto di concessione dell'area. Sugli elaborati di progetto e sugli atti autorizzativi andranno indicati il nome del concessionario, il cimitero e i riferimenti dell'area concessa.
3. I manufatti destinati a raccogliere più salme devono essere costruiti in modo da consentirne la tumulazione separata. I loculi possono essere costruiti sia nella camera sepolcrale che nel manufatto

soprastante. L'accesso alla camera sepolcrale deve essere chiuso da una pietra tombale con apposito telaio.

4. Una copia del progetto approvato, corredato da copia del titolo che abilita la costruzione, dovrà essere trasmessa dall'area che ha rilasciato il titolo edilizio all'area che gestisce i servizi cimiteriali.
5. Il deposito dei materiali necessari per l'esecuzione dei lavori deve essere fatto all'interno dell'area della costruzione; l'utilizzo di aree diverse dovrà essere autorizzato dall'ufficio competente sui Servizi cimiteriali.
6. Il materiale di scavo o di risulta da smaltire dovrà essere rimosso entro 24 ore.
7. E' vietato all'interno dei cimiteri l'uso da parte di ditte private di mezzi meccanici cingolati; l'uso di mezzi gommati dovrà essere autorizzato dall'ufficio competente sui Servizi cimiteriali.
8. Il manufatto dovrà essere completato entro 12 mesi dalla data di approvazione del progetto, pena la dichiarazione di decadenza, previa diffida, della concessione dell'area.
9. L'area competente per il rilascio del titolo edilizio procederà alla verifica della conformità dei lavori al progetto. In caso di abuso dovrà darne comunicazione all'area che cura i servizi cimiteriali che provvederà, previa diffida, alla dichiarazione di revoca della concessione dell'area.
10. Qualora i lavori siano stati iniziati ma non ultimati nei tempi previsti in mancanza di una giusta causa, l'Amministrazione provvederà ugualmente alla revoca della concessione, rimanendo in facoltà della stessa di demolire quanto già realizzato ovvero di porre all'asta il manufatto nello stato in cui si trova. L'eventuale aggiudicatario dovrà presentare un nuovo progetto per i lavori da eseguire.
11. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
12. In caso di revoca o decadenza della concessione per le motivazioni di cui ai precedenti commi non è dovuto al concessionario alcun rimborso.

Art. 34. Epigrafi e segni funerari

1. Entro un mese da ciascun seppellimento il concessionario ha l'obbligo di apporre sul manufatto un lapide sulla quale dovranno essere indicati il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto o di aggiornarla nel caso di lapidi già esistenti.
2. Epigrafi che contengano parole diverse oltre a quelle indicate al comma 1 devono essere autorizzate dall'ufficio competente.
3. Epigrafi e segni mortali apposti nei campi comuni rimarranno sulle sepolture sino all'esumazione dei resti mortali, dopo di che saranno rimossi a cura dell'Amministrazione.
4. Il comune, per garantire uniformità alle costruzioni cimiteriali o per altre motivazioni, può indicare materiali, stili e forme delle lapidi e degli accessori, che i concessionari sono tenuti a osservare.
1. Gli eredi dei defunti le cui ceneri siano state riversate nell'area del cimitero appositamente designata possono porre nel luogo designato dal comune, contiguo all'area di spargimento delle ceneri, una targhetta con il nome, il cognome e la data di nascita/morte del defunto. La targhetta dovrà avere caratteristiche, colori e forma indicate dal comune.

Art. 35. Manutenzione delle sepolture

1. La manutenzione delle sepolture spetta ai concessionari o ai loro eredi; per manutenzione si intende ogni intervento ordinario o straordinario necessario al mantenimento della piena funzionalità, del decoro e della sicurezza del sepolcro.
2. Nelle sepolture in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una sepoltura e l'altra la manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti spetta al gruppo di concessionari i cui sepolcri costituiscano un singolo blocco.
3. Il Comune può offrire, anche attraverso il proprio concessionario/appaltatore, il servizio di pulizia dei sepolcri, comprendente anche la manutenzione ordinaria di eventuali zone a verde, previo il pagamento di un canone annuale.
4. Nel caso in cui il sepolcro sia considerato inadatto alla tumulazione di salme o resti/ceneri o presenti evidente necessità di manutenzione, anche in ordine al decoro del cimitero, il responsabile del servizio emetterà apposita ordinanza al concessionario/ai concessionari/agli eredi, che hanno

l'obbligo di effettuare i lavori di manutenzione e di adeguare il sepolcro alle norme vigenti entro i termini stabiliti dall'ordinanza.

5. I lavori di manutenzione dei manufatti cimiteriali dati in concessione sono ordinariamente eseguiti dai concessionari, ma nel caso l'amministrazione ne ravvisi la necessità possono essere eseguiti direttamente dal comune e a questo rimborsati dai concessionari.
6. Nel caso di lavori realizzati dai concessionari il comune parteciperà alla spesa accollandosi quella dei manufatti che sono o rientreranno nella sua piena disponibilità. Il comune è tenuto a valutare la congruità della spesa sulla base della stima dei lavori presentata dai concessionari, da redigersi sulla base dei vigenti prezziari ufficiali utilizzati dal comune per i lavori pubblici.
7. Nel caso di lavori realizzati dal comune sarà posta in carico ai concessionari o ai loro eredi, pro quota, la spesa sostenuta per la manutenzione del blocco dividendo la spesa totale per il numero delle sepolture presenti.
8. La spesa per la manutenzione delle ossarine sarà computata in misura proporzionale allo spazio occupato all'interno del blocco dall'ossarina rispetto allo spazio occupato dalle sepolture.
9. Le salme tumulate nei manufatti oggetto dei lavori che non possano essere ivi conservate essere estumulate a cura e spese degli concessionari o eredi ove risultino individuabili. I resti mortali dei defunti tumulati nei manufatti da mantenere di cui non sia possibile individuare gli eredi saranno depositi nell'ossario comune ovvero reinumati.
1. Ove si determini uno stato di fatiscenza del manufatto tale da ingenerare pericolo per la pubblica incolumità l'amministrazione provvederà d'ufficio alle opere di prima necessità finalizzate ad eliminare il pericolo, proseguendo poi secondo la procedura descritta nel presente articolo. Le spese sostenute dal Comune saranno accollate ai concessionari, per quanto spettanti.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 36. Redazione Piano Regolatore Cimiteriale

1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento il Consiglio Comunale è tenuto ad adottare un piano regolatore cimiteriale che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno venti anni.

Art. 37. Sanzioni

1. Le infrazioni alle norme contenute nel presente regolamento, purché non si tratti di violazioni anche delle disposizioni del "regolamento di Polizia Mortuaria" DPR 285/90, sono soggette a sanzione pecuniaria da € 50,00 ad € 200,00 con le modalità di cui agli artt. 106 e seguenti del T.U. 03.03.1934 n.383 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge 24.11.1981 n.689.
2. Le violazioni alle norme contenute nel presente regolamento che costituiscano anche violazioni delle disposizioni del DPR n. 285/90 "regolamento di Polizia Mortuaria" sono punite ai sensi dell'art. 107 del decreto medesimo.

Art. 38. Vigenza e rimando

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano, se del caso, anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore. Restano salvi i periodo di durata della concessione dei manufatti cimiteriali stabiliti nei contratti già sottoscritti.
2. Per quanto non previsto dal vigente regolamento si rimanda alle vigenti normative in materia, con particolare riguardo alle seguenti: Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie n. 1265 del 27/7/1934 e ss.ii.mm.; DPR 10/9/1990 n. 285 e relative circolari esplicative del Ministero della Sanità; L n. 130 del 30/03/2001; DM Interno 1/7/2002; DPR 17/7/2003 n. 254; legislazione Regione Lazio.

Art. 39. Abrogazione di norme incompatibili

1. E' abrogato il regolamento di polizia mortuaria vigente approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 29.05.1995 e successivamente integrato e modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 94 del 14.07.1995, n. 34 del 25.03.1996, n. 42 del 27.03.1998, n. 33 del

10.04.2002, n. 55 del 23/11/2005 e n. 2 del 4/2/2008. Tale regolamento cessa di avere validità dall'approvazione del presente.